

Registrato a Cagliari
5-5-1992
al n. 3725
con l. 300.000
di P. U. T. S. T. V. M.

REPERTORIO N.82127

RACCOLTA N.5104

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU

AREE RICADENTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA "F" DEL

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1992 (millenovecentonovantadue) addì 16 (sedici)
del mese di aprile

In Girasole, in un locale sito in Vico Dante n.1.

Avanti a me Dr. _____, Notaio in Quartu S.Ele-
na, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-
ti di Cagliari e Lanusei,

Sono personalmente comparsi:

_____, nato a Villagrande Strisaili il
17 gennaio 1957, residente ivi in Via Lussu n.8, che al pre-
sente atto interviene nella sua qualità di Sindaco pro-tempo-
re del Comune di Villagrande Strisaili Codice Fiscale:
82000010916, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio
Comunale in data 27 febbraio 1990 n.42, divenuta esecutiva
per presa d'atto del Comitato Circostrizionale di Controllo
di Lanusei nella seduta del 27 marzo 1990 prot.n.2778, che in
copia conforme d'ufficio si allega al presente atto sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

_____, nato a Villagrande Strisaili il 14 gennaio
1938, ivi residente in Via Fiume n.32, in qualità di Ammini-
stratore Unico della Società " _____ "



con sede in Villagrande Stirisalli Via Fiume n.32, iscritta presso il Tribunale di Lanusei al n. _____ Reg.Soc. _____ P.IVA: _____

ed in rappresentanza della stessa a ciò autorizzato giusta i poteri conferitigli dal vigente Statuto Sociale.

I componenti della cui identità personale e piena capacità di intendere e di volere, io Notaio sono personalmente certo, previa rinuncia di comune accordo tra loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni

P R E M E T T O N O

- che il Comune di Villagrande Stirisalli dispone di alcune aree che, inserite nel piano particolareggiato della zona "F" approvato con Decreto Assessoriale n.1771 del 24 novembre 1988, possono essere date in concessione per essere destinate a residenza collettiva, alberghi ed affini, di tipo turistico;

- che dette aree sono di proprietà comunale; soggette ad usi civici, sospesi per la durata di anni 60 (sessanta), giusta Decreto della Regione Autonoma della Sardegna n.1 in data 10 gennaio 1991;

- che avendo la Società _____ "i-
noltrato domanda all'Amministrazione Comunale di Villagrande Stirisalli ai fini della concessione di un'area per la di realizzazione di un villaggio turistico ed avendo l'Amministrazione anzidetta accolto la domanda e deliberato la concessio-

ita
A:

ne con la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 in data
27 febbraio 1990, sopra richiamata, è necessario procedere

alla stipula di apposito atto pubblico;

- che per quanto sopra detto è stato redatto tipo di frazio-
namento modello 8 numero 10000 tipo n. 11 approvato dall'Uf-
ficio Tecnico Erariale di Nuoro in data 25 marzo 1992, che
con l'unito modello 51 di compendio dello stesso, esaminato,
approvato e sottoscritto dalle parti e da me Notaio si allega
al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte inte-
grante e sostanziale.

Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano
quanto segue:


1) Il Comune di Villagrande Strisaili, nella persona del suo
legale rappresentante, come sopra costituitosi, cede in di-
ritto di superficie, alla

, che accetta, con l'obbligo di costruire un villaggio
turistico, le seguenti porzioni immobiliari, distinte in Ca-
tasto Terreni del Comune di Villagrande Strisaili al foglio
63 (sessantatre) mappali:

- 17 (diciassette) subalterno bi, ha 2.12.07 (ettari due, are
dodici, centiare sette);

- 18 (diciotto) subalterno bi, ha 3.25.44 (ettari tre, are
venticinque, centiare quarantaquattro);

e strade 1/2 di ha 0.12.61 (are dodici, centiare sessantuno);
per una superficie complessiva di mq.53.751;



2) Le parti convengono che, dall'inizio del quarto anno, il canone sarà aggiornato annualmente in relazione al 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente;

4) Il concessionario si impegna a pagare anticipatamente il corrispettivo annuale, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascuno anno;

5) Il concessionario entrerà in possesso dell'area al momento in cui il presente atto sarà divenuto esecutivo.

6) La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per 60 (sessanta) anni e sarà rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di durata medesima di 60 anni. Scaduto il termine della concessione senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il diritto di superficie si estingue. Il corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato sulla base del prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa, prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni.

Il canone annuo attualmente è di lire 150.000 (centocinquanta mila) ad ettaro, pertanto ammonta a complessive lire 900.000 (novecentomila) da aggiornare annualmente.

7) Il concessionario si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli:

il a) alla realizzazione a proprie cure e spese, delle opere di
le urbanizzazione primaria;

er b) alla manutenzione delle opere suddette nei modi e termini
e- appresso specificati.

1) 8) Le opere da realizzare, in esecuzione della presente con-
- venzione, non potranno essere modificate in difformità delle
- prescrizioni contenute nel piano particolareggiato delle zone
"F" se non previa formale autorizzazione dell'Amministrazione
Comunale.

Le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

a) Rete stradale;

b) Spazi di sosta e parcheggi;

c) Rete fognante e allacciamento al depuratore;


d) Rete di distribuzione idrica;

e) Impianto di pubblica illuminazione della rete stradale e
degli spazi destinati ad uso pubblico;

f) Sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico at-
trezzato.

La costruzione delle suddette opere è soggetta al rila-
scio della concessione edilizia. La loro esecuzione dovrà
essere effettuata sotto il controllo del tecnico comunale,
che avrà libero accesso ai cantieri.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con
preavviso di almeno 10 giorni. Le opere potranno essere sog-
gette a collaudo in corso d'opera e a collaudo definitivo



eseguito dal tecnico comunale o tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale.

Solo dopo il collaudo definitivo potrà essere rilasciata la licenza di agibilità e abitabilità degli edifici.

Il concessionario si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria prima o contemporaneamente all'esecuzione delle singole costruzioni che saranno oggetto di concessione edilizia; le stesse dovranno comunque essere realizzate entro il termine massimo di anni 10 (dieci), da oggi:

9) La Società si impegna, per tutti gli adempimenti contrattuali, a prestare una garanzia fidejussoria pari al valore delle opere di urbanizzazione primaria, determinata in lire 343.824.400 (trecentoquarantatremilioniottocentoventiquattromilaquattrocento) complessive; produce copia della polizza fidejussoria della Lloyd Adriatico s.p.a. in data 16 aprile 1992 n. 53047186, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

10) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere è a carico del concessionario fino alla data di validità della presente convenzione.

11) Le aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria previste dal piano particolareggiato dovranno conservare la destinazione originaria del piano.

12) Il concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico di aree e strutture per quanto previsto dal piano particola-

reggiato.

13) La costruzione del villaggio turistico per il quale è concesso il diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto del piano particolareggiato approvato con D.A. 1771 del 24 novembre 1988 e del progetto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.39 del 27 febbraio 1990, vistata dal Comitato di Controllo nella seduta del 27 marzo 1990 n.2775.

14) Agli effetti della presente convenzione la Società concessionaria si impegna a rispettare le finalità per le quali la concessione è stata data ed a pagare entro i termini stabiliti il corrispettivo di concessione dell'area;

- a non apportare modifiche alle costruzioni senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale;

- a rispettare in fase di esecutività tutte le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

- a non trasferire, locare o dare in comodato a terzi il diritto di superficie e le opere realizzate senza che sia preventivamente intervenuta l'autorizzazione del Comune e senza che il subentrato abbia rilasciata apposita dichiarazione scritta con la quale si dichiara disposto ad accettare senza condizione alcuna tutte le norme della presente convenzione e del piano particolareggiato della zona "F".

15) Nel caso di scioglimento della Società o di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nei precedenti punti, previa messa in mora del concessionario, la concessio-



ne s'intende revocata ed il Comune rientra nella libera di-
sponibilità delle aree senza obbligo di corrispondere al con-
cessionario inadempiente alcun rimborso nè dei corrispettivi
pagati nè per gli eventuali investimenti fatti sull'area
stessa.

16) Il rappresentante del Comune dichiara e garantisce che il
terreno di cui alla presente concessione è di sua piena pro-
prietà essendogli pervenuto in forza di titoli in data ante-
riore al 1° gennaio 1963, è libero da vincolo, servitù, pesi
ed oneri di qualsiasi specie.

17) Il Comune rinuncia all'ipoteca legale eventualmente na-
scente dal presente atto ed esonera espressamente il Conser-
vatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Il corrispettivo della presente concessione sarà introitato
in apposito Capitolo che sarà istituito nella parte Entrata
del Bilancio di ciascun esercizio finanziario per tutta la
durata della concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28
febbraio 1985 n. 47, il Comune di Villagrande Strisaili di-
chiara, che quanto in oggetto ricade, a tutt'oggi senza alcu-
na modificazione nel vigente Strumento Urbanistico del Comune
di Villagrande Strisaili in zona "F2", come meglio risulta
dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal
Sindaco del suddetto Comune in data 7 aprile 1992, che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera "D" per

di- farne parte integrante e sostanziale.

on- il Comune di Villagrande Strisaili come sopra rappresen-

vi- tato, invoca l'applicazione dei benefici fiscali relativi,

ea- ivi compresa l'esenzione dell'Imposta sull'Incremento di Va-

lore degli Immobili di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.643.

1) 18) Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in meri-

- to alla presente convenzione, si dichiara competente il foro

di Lanusei.

19) Le spese e le competenze inerenti al presente atto e con-

seguenti sono a carico del concessionario. Il presente atto è

soggetto ad IVA (R.M. 363969 del 18 ottobre 1979).E richiesto

lo Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, con gli

allegati, ai comparenti i quali lo approvano e per conferma

lo sottoscrivono con me Notaio.

Consia

il presente atto di tre fogli in parte dattiloscritti à sensi

di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me

Notaio per nove intere facciate e sin qui di questa decima.

Firmato:

dr. [redacted] Notaio in Quartu S.Elena.



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

ALLEGATO A
REGITO N. 5104

ORIGINALE

ASTE GIUDIZIARIE.it
prot. n. _____

Deliberazione N. 42 del 27.02.1990 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE TERRENI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO TURISTICO IN LOCALITA' "SANTA BARBARA" =

L'anno millenovecento novanta il ventisette mese febbraio

in VILLAGRANDE STRISAILI, nell'Ufficio comunale;

Il CONSIGLIO COMUNALE legalmente convocato in seduta straordinaria di I^a convocazione,

presenti i Sigg.:

ORRU' Natale - Sindaco - ed i Consiglieri:

SCUDU Pier Paolo	- MELIS Antonio	- MELIS Maria Luisa	- DEMURTAS Antonio
SCUDU Barbara	- LOI Ernesto	- MURRU Angelo	- CASARI Basilio Ignazio
CANNAS Antonio	- CORRIAS Gabriele	- SCUDU Salvatore	- BARRILI Assunta
BARCA Pietro	- LAI Michelangelo	- SEONI Salvatore	

ASSENTI i Signori:

COLUMBANO Gius. Antonio - RUBIU Vincenzo - ORRU' Giuseppe - MICHELA Paola

ASSISTE il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scudu;

SCRUTATORI: MELIS Maria Luisa - MURRU Angelo e LOI Ernesto;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in data odierna è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, a cura della Società _____ di un villeggio turistico in località "Santa Barbara", nella zona F2 del Piano particolareggiato delle zone territoriali omogenee;

VISTO che lo stesso interessa un'area di mq. 53.751 pari all'intero comparto della zona F2;

DATO ATTO che il progetto è conforme alle previsioni del piano particolareggiato della zona "F", adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.2 del 30.3.1987 e approvato dall'Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica con D.A. n.1771 del 24 novembre 1988;

CONSIDERATO che l'iniziativa è del tutto rispondente al pubblico interesse sia dal punto di vista dello sviluppo turistico che dal punto di vista occupazionale;

VISTO l'art.2 dello studio disciplinare del piano particolareggiato, il quale recita: "Le aree per l'edificazione saranno date in concessione regolata da apposita convenzione fra il privato e l'Amministrazione Comunale";

RITENUTO, pertanto, di poter concedere l'area richiesta per consentire la realizzazione dell'intervento;

ASTE GIUDIZIARIE.it

DOPO AMPIA DISCUSSIONE dalla quale emerge la necessità di concedere il diritto di superficie sull'area di cui trattasi, e di richiedere al concessionario il pagamento di un corrispettivo annuo;

RITENUTO di poter determinare il canone in misura non superiore al 10% del valore agricolo medio determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale della Provincia di Nuoro;

VISTO il B.U.R.A.S. n° 3, supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 7 del 14.02.1990, nel quale sono stati pubblicati i valori agricoli medi determinati dall'UTE per il 1990;

CONSIDERATO che sulla base di tale pubblicazione il valore del terreno, in Catasto "pascolo ceppugliato" è determinato in £. 1.500.000 ad ettaro;

RITENUTO, pertanto, di poter stabilire il canone annuo in £. 150.000 ad ettaro, da aggiornare annualmente;

RITENUTO, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, di prevedere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte del concessionario;

VISTO lo schema di convenzione predisposto per la disciplina della concessione del diritto di superficie e la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di concedere, per le finalità citate in premessa, a favore della [redacted] la superficie di mq. 53.751 di terreno comunale distinto in Catasto al F° 63 mapp. 12 sub.b, 17 sub.b, 18 sub.b e strade 1/2 come da allegato tipo di frazionamento, con le modalità e condizioni di cui all'unito schema di convenzione;
- dare mandato al Sindaco per la firma della convenzione successivamente al provvedimento di sospensione degli usi civici;
- di provvedere, con separata delibera, alla richiesta di sospensione degli usi civici gravanti sui terreni di cui trattasi. =

CONVENZIONE per la concessione del diritto di superficie su aree ricadenti nel piano particolareggiato della zona "F" del Comune di Villagrande Strisaili.

REPUBBLICA ITALIANA

N. _____ di Repertorio N. _____ della Raccolta
L'anno..... il giorno..... del mese di.....
in.....

Avanti a me Dott..... Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di
..... non assistito dai testimoni per concordare rinuncia delle componenti,
col mio consenso;

Sono presenti:

- da una parte il Sig..... nato a..... il.....
residente in..... Via..... n..... il quale interviene
a quest'atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Villagrande
Strisaili che egli qui rappresenta nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione
della deliberazione n°..... del..... del Consiglio Comunale che si
allega a questo atto sotto la lettera "A";

- dall'altra parte il Sig..... nato a..... il.....
residente in..... Via..... n..... il quale interviene
a quest'atto nella sua qualità di Amministratore unico della
..... con sede in..... Via..... n.....
della identità dei quali io Notaio sono personalmente certo.

ESSI MI PREMETTONO

- che il Comune di Villagrande Strisaili dispone di alcune aree che, inserite nel piano particolareggiato della zona "F" approvato con Decreto Assessoriale n. 1071 del 24.11.1988, possono essere date in concessione per essere destinate a recinzione collettiva, alberghi ed affari di tipo turistico;

- che dette aree sono di proprietà comunale;

- che avendo la Società inoltrato domanda alla
Amministrazione Comunale di Villagrande Strisaili ai fini della concessione
un'area al fine di realizzare un villaggio turistico ed avendo l'Amministrazione
anzidetta accolto la domanda e deliberato la concessione con la deliberazione
del Consiglio Comunale n..... in data..... sopra richiamata, è neces-
sario procedere alla stipula di apposito atto pubblico.



1)- Il Comune di Villagrande Strisaili, quale proprietario dell'area distinta in, Catasto al F° 63 Mapp.12 sub.b, superficie mq. 0.04.26 - Mapp. 17 sub.b, superficie mq. 33.06.53 - Mapp.18 sub.b, superficie mq. 1.84.11 e strade 1/2, superficie mq.0.12.61 per una superficie complessiva di mq. 53.751, nella persona del suo legale rappresentante come sopra costituitosi,

C E D E

alla _____ che accetta, il diritto di costruire e mantenere sul territorio suddetto un villaggio turistico.

- 2)- Il corrispettivo della presente concessione è stato convenuto in L. 806.265 (ottocentoseimiladuecentosessantacinque) annue, soggetto ad aggiornamento con le modalità di cui al successivo art.3;
- 3)- Le parti convengono che, dall'inizio del quarto anno, il canone sarà aggiornato annualmente in relazione al 75% delle variazioni accertate dall' ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente;
- 4)- Il concessionario si impegna a pagare anticipatamente il corrispettivo annuale, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno;
- 5)- Il concessionario entrerà in possesso dell'area al momento in cui il presente atto sarà divenuto esecutivo.
- 6)- La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per 60 (sessanta) anni e sarà rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di durata medesima di 60 anni. Scaduto il termine della concessione senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il diritto di superficie si estingue. Il corrispettivo, in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato sulla base del prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentata della spesa, prevista con stima, per il rinnovamento e lo adeguamento delle urbanizzazioni.
- 7)- Il concessionario si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli,
- a) alla realizzazione a proprie cure e spese, delle opere di urbanizzazione primaria;
 - b) alla manutenzione delle opere suddette nei modi e termini appresso specificati
- 8)- Le onere da realizzare in _____

-a rispettare le finalità per le quali la concessione è stata data ed a pagare entro i termini stabiliti il corrispettivo di concessione dell'area.

-a non apportare modifiche alle costruzioni senza il preventivo benestare della Amministrazione Comunale;

-a rispettare in fase di esecutività tutte le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

-a non trasferire, locare o dare in comodato a terzi il diritto di superficie e le opere realizzate senza che sia preventivamente intervenuta l'autorizzazione del Comune e senza che il subentrato abbia rilasciato apposita dichiarazione scritta con la quale si dichiara disposto ad accettare senza condizione alcuna tutte le norme della presente convenzione e del piano particolareggiato della zona "P".

15)-Nel caso di scioglimento della Società o di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute nei precedenti punti, previa messa in mora del concessionario, la concessione s'intende revocata ed il Comune rientra nella libera disponibilità delle aree senza obbligo di corrispondere al concessionario inadempiente alcun rimborso né dei corrispettivi pagati né per gli eventuali investimenti fatti sull'area stessa.

16)-Il rappresentante del Comune dichiara e garantisce che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena proprietà, è libero da vincolo, servitù, pesi ed oneri di qualsiasi specie.

17)-Il Comune rinuncia all'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto ed esonera espressamente il Conservatore dei registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Il corrispettivo della presente concessione sarà introitato in apposito Capitolo che sarà istituito nella parte ENTRATA del Bilancio di ciascun esercizio finanziario per tutta la durata della concessione.

18)-Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il foro di Lanusei.

19)-Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario.



Le opere di urbanizzazione sono le seguenti:

- a)-Rete stradale;
- b)-Spazi di sosta e parcheggi;
- c)- Rete fognante e allacciamento al depuratore;
- d)-Rete di distribuzione idrica;
- e)-Impianto di pubblica illuminazione della rete stradale e degli spazi destinati ad uso pubblico;
- f)- Sistemazione degli spazi destinati a verde pubblico attrezzato.

La costruzione delle suddette opere è soggetta al rilascio della concessione edilizia. La loro esecuzione dovrà essere effettuata sotto il controllo del tecnico comunale, che avrà libero accesso ai cantieri.

La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere potranno essere soggette a collaudo in corso d'opera e a collaudo definitivo eseguito dal tecnico comunale o tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale.

Solo dopo il collaudo definitivo potrà essere rilasciata la licenza di agibilità e abitabilità degli edifici.

Il concessionario si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria prima o contemporaneamente alla esecuzione delle singole costruzioni che saranno oggetto di concessione edilizia; le stesse dovranno comunque essere realizzate entro il termine massimo di anni 10 (dieci).

- 9)- La Società si impegna, per tutti gli adempimenti contrattuali, a prestare una garanzia fidejussoria pari al valore delle opere di urbanizzazione primaria, determinata in L. 343.824.400 complessive (~~1.111.111~~).
- 10)-La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e delle opere è a carico del concessionario fino alla data di validità della presente convenzione.
- 11)-Le aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria previste dal piano particolareggiato dovranno conservare la destinazione originaria del piano.
- 12)-Il concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico di aree e strutture per quanto previsto dal piano particolareggiato.
- 13)-La costruzione del villaggio turistico per il quale è concesso il diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto del piano particolareggiato approvato con D.A. 1771 del 24.11.1988 e del progetto approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° ~~1111~~

PROT. N. 2778

IL COMITATO DI CONTROLLO DI LANUSEI
nella seduta del 27.03.909

6 APR. 1990

N. 1801

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

VISTA la deliberazione:

Ente COMUNE DI VILLAGRANDE

Organo C.C.

n. 42 del 27.02.90

Oggetto CONCESSIONE TERRENI COMUNALI

pervenuta il 13 MARZO 1990

e registrata al medesimo numero di protocollo;

VISTA la relazione dell'ufficio;

VISTA la L.R. 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRENDE ATTO

della citata deliberazione.

significandosi che una volta ottenute le autorizzazioni e N.O. dei competenti Assessorati Regionali, l'Amministrazione all'atto della stipula della convenzione le garanzie fidejussorie di cui all'art. 9 dello schema trasmesso dovranno essere commisurate ai costi scaturenti di progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione espressamente approvati con appositi atti deliberativi e sulla base dei prezzi correnti di mercato.

Si significa, inoltre, che le garanzie fidejussorie dovranno essere periodicamente aggiornate tenendo conto degli indici ISTAT e delle varie opere realizzate.

ASTE
GIUDIZIARIE.IT



SEGRETARIO
DEPAU

IL PRESIDENTE
f.to DEPLANO

IL RELATORE
f.to SCHIRRU

Conferma dell'art. 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su un foglio, è conforme all'originale.

LANUSEI 28 MARZO 1990



ASTE
GIUDIZIARIE.IT
PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f. bo P. P. Scudà

IL SINDACO

A. Orrù



IL SEGRETARIO COMUNALE




La suesposta deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 12/12/2009 e spedita alla Sezione di Controllo il giorno 15/12/2009 con prot. n. 1841

in sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 23 Novembre 1978, n. 62.



IL SEGRETARIO COMUNALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
Sezione di Controllo di Nuoro

Prot. n. _____ Sez. _____



IL PRESIDENTE

COMUNE di VILLAGRANDE (NO)

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Villagrande, il 15-12-2009

Il Segretario Com.le

Antonio Ruffini

